

## APPROVATA ALLA CAMERA il maxi-emendamento al Decreto-Legge “mille proroghe” . . . . . e

# Facciamo un po' di chiarezza.

La **Camera dei Deputati**, con voto di fiducia, ha approvato il decreto-legge “milleproroghe” (**decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225**), nel testo risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo **dopo i rilievi del Capo dello Stato**. Il provvedimento passa al Senato, per **l'approvazione definitiva** che dovrebbe avvenire **entro sabato 26 febbraio 2011**.

Nel testo è stato **espunto il comma relativo alle graduatorie provinciali**, mentre risultano confermati gli altri emendamenti:

c.4-novies. Il **servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola** è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere **superiore ai nove anni scolastici**. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al **31 agosto 2012** le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico **2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010**.

c.4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenda Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (**ANSAS**).

c. 4-octiesdecies. Al fine di **definire il sistema nazionale** di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

c. 4- noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'**istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa**, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'**istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione**, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel **corpo ispettivo**, autonomo e indipendente, con il **compito di valutare le scuole** e i **dirigenti scolastici** secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.

**c.54:** All’articolo **32** della legge **4** novembre **2010**, n. **183**, dopo il comma **1** è aggiunto il seguente: “**1-bis**. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo **6**, primo comma, della legge **15** luglio **1966**, n. **604**, come modificato dal comma **1** del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per **l’impugnazione del licenziamento** acquistano efficacia a decorrere dal **31 dicembre 2011**.”

Questo significa che la scadenza di sessanta giorni dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge in materia di lavori usuranti n. 183/2010, era contenuta in una norma transitoria della legge stessa. Mediante questa norma, tramite strutture sindacali e Codacons, oltre diecimila supplenti sono riusciti a presentare ricorso, ma moltissimi altri sono rimasti fuori. Il governo, dietro numerose proteste di associazioni, sindacati e singoli soggetti, ha deciso di far decorrere dal 31 dicembre 2011, i sessanta giorni per l’impugnazione dei licenziamenti e di offrire così una seconda chance ai supplenti che non hanno presentato ricorso e che si trovano nella condizione richiesta di essere stati assunti con successivi contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. Quindi, **il ricorso andrà presentato entro il 29 febbraio 2012**, sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, al **Giudice unico di primo grado competente per territorio**. Questo emendamento, approvato con Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, modifica l’ art. **32** della legge **183/2010**.

# Ora parliamo di Graduatorie Docenti

**Insegnanti precari.** Abrogata la proroga fino al **31** agosto **2012** delle graduatorie degli insegnanti precari che prevedeva un vincolo per le supplenze legato alla provincia e sulla quale si era pronunciata la Corte costituzionale.

## Facciamo un po' di chiarezza.

Nel comunicato in cui rileva un vizio di competenza dei ricorsi dei precari contro le graduatorie (non spetterebbe al Tar decidere ma al giudice ordinario), il **sindacato Gilda** denuncia quello che ritiene un fiorente commercio di ricorsi per un giro di centinaia di migliaia di euro a vantaggio di "avvocati e baroni".

*"Si tratta della valanga di ricorsi - **afferma Gilda** - presentati da vari avvocati, alcuni collegati ad un sindacato, tendenti ad ottenere l'inserimento a "**pettine**", **anziché in coda** alle graduatorie ad esaurimento dei precari della scuola, docenti e non.*

*Dato che i ricorsi al Tar possono essere collettivi, basta chiedere una cifra modesta per la singola persona, qualche volta cento, qualche altra trecento Euro, per raccogliere, di fronte alla prospettiva di una immissione in ruolo o di almeno una supplenza annuale, migliaia di precari.*

*È chiaro che, per chi organizza i ricorsi collettivi, il giro d'affari diventa molto appetibile."*

**Gilda degli insegnanti** entra nel merito dell'inserimento a pettine nelle graduatorie provinciali, precisando che "**La legge aveva previsto** che queste **graduatorie dei precari della scuola**, fossero appunto non più **permanenti**, ma "**ad esaurimento**", consentendo che vi si potessero inserire solo quelli che stavano concludendo una procedura abilitante oppure quelli che stavano concludendo i corsi universitari abilitanti (SSIS e scienze formazione primaria).

**Trovando un qualche cavillo nei decreti ministeriali attuativi, alcuni avvocati sono riusciti ad ottenere dei provvedimenti di sospensiva dal Tar del Lazio**, in base ai quali, in attesa del giudizio di merito (**potrebbero volerci anni**), i ricorrenti verrebbero inseriti immediatamente "a pettine". In questa guerra tra poveri, **Gilda** conclude con una certa amarezza: "**Perché i precari sono costretti a pagare delle vere e proprie tasse aggiuntive, prima arricchendo chi organizza i corsi on line ed ora anche gli avvocati?**"

Dunque, cosa significa, abrogata la proroga fino al **31 agosto 2012** delle graduatorie degli insegnanti precari che prevedeva un vincolo per le supplenze legato alla provincia?

Significa che il giudice della Corte Costituzionale ha ribadito che le code sono incostituzionali; **cioè**, il docente attualmente è inserito in una provincia + **le 3 province di coda**, quindi, il maxi emendamento n. **as2518**, essendo state dichiarate incostituzionali le cosiddette code, **ha congelato per un anno l'aggiornamento del punteggio** ma non ha **precluso** il diritto al trasferimento da **una provincia all'altra**, perché l'affermazione di questo diritto è alla base della sentenza **41/2001** della Consulta.

Sempre dall'emendamento, **si evince** che saranno aperti i termini per presentare domanda di **aggiornamento provinciale senza modificare il proprio punteggio** e, quindi, **si potrà scegliere di cambiare provincia**. Poi, per le domande di inserimento nelle **graduatorie di circolo o d'istituto**, si dovrà scegliere la **stessa provincia** dove si è inseriti nella **graduatoria permanente**. Non sarà più possibile, dunque, chiedere *l'inserimento nella graduatoria di una provincia, ai fini delle immissioni in ruolo nonché supplenze conferite dell'ufficio scolastico provinciale* e, in un'altra provincia, per le supplenze conferite dai presidi.

Cosenza 27 Febbraio 2011.

**by - Antonio Altomare**  
**Coordinatore Gilda.Unams Cosenza**